ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Art. 7

Il "Fondo" di cui al presente decreto costituisce una gestione speciale dell'istituto mobiliare italiano, il quale registra nel proprio bilancio, con distinte voci contabili, tutte le operazioni attive e passive ad esso" Fondo" inerenti. Apposite convenzioni sono stipulate dal Ministro per il tesoro con l'Istituto mobiliare italiano per regolare le modalita' degli interventi a favore delle imprese beneficiarie, la durata ed il tasso dei finanziamenti, la contabilizzazione delle partite di debiti e crediti afferenti al "Fondo", compresi gli oneri per ammortamenti interessi e scarti delle obbligazioni, le commissioni a favore dell'Istituto medesimo a copertura della quota spese generali e di amministrazione, gli interessi da riconoscere sulle eventuali giacenze di fondi nonche' le coperture degli eventuali sbilanci e dei loro interessi e quant'altro necessario per l'attuazione del presente decreto. Delle deliberazioni degli organi dell'Istituto mobiliare italiano concernenti le operazioni di cui al presente decreto e' tenuta distinta verbalizzazione. Al 31 dicembre di ogni anno verra' dall'Istituto predetto trasmesso al Ministero del tesoro un rapporto illustrativo della situazione delle operazioni del "Fondo" ed il rendiconto della gestione delle operazioni stesse.

Versione in vigore dal 16 marzo 1965, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere
Estremi	Decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-speciale-per-il-finanziamento-delle-medie-e/art-7/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it